

## Decreto di non luogo a procedere

In nome  
della Repubblica e Cantone Ticino

### Il Procuratore Pubblico

Fiorenza Bergomi

Viste le denunce sporte da D'Altiglia Donato, Milano, in data 2/6 ottobre 2006 (INC.2006.8685);

contro **ISSEA SA**, con recapito in World Trade Center, Via Cantonale, 6982 Agno,

**SILVESTRI Massimo Maria**, nato il 13.06.1958 a Milano, fu Mario e di Jole Elda nata Amato, cittadino italiano, con domicilio in Via Ferri 14A, 6900 Lugano, dirigente, separato,

per titolo di **falsità in documenti (art. 251 CP), violazione del monopolio dell'avvocato (art. 46 LAVV)**

- Ritenuto che:**
- in data 2/6 ottobre 2006 il succitato ha sporto due denunce nei confronti dell'indicata società di cui amministratore unico risulta essere Massimo Maria Silvestri;
  - dalla lettura degli esposti appare che questo ufficio già si era chinato sulla fattispecie a seguito di segnalazioni di D'Altiglia Donato. Una lettura delle stesse permette di ritenere che trattasi di medesima fattispecie (n.d.r.- due esposti identici);
  - non è fuori luogo in questa sede riprendere integralmente la decisione di questo Ufficio NLP 2688/06 da cui emerge *"ho preso atto del Suo esposto ricevuto in data 4 luglio 2006 e La informo che i fatti così come descritti non permettono di concludere in merito alla possibile commissione di un reato da parte della persona da Lei denunciata. Per quanto riguarda il reato di falsità in documenti (art. 251 cifra 1 CP), rilevo che mancano indizi di colpevolezza nei confronti di SILVESTRI Massimo Maria. In effetti con risoluzione n. 704 del 14 febbraio 2006 il Consiglio di Stato ha accertato che la denominazione "Politecnico di Studi aziendali - Università privata a distanza non è tale da generare confusione con le università svizzere accreditate. Sul sito unipsa.ch si informa correttamente il pubblico che i titoli di studio rilasciati non sono equipollenti a quelli accreditati svizzeri ed europei. La denuncia non evidenzia neppure concreti indizi relativamente all'ipotizzata violazione del monopolio della professione di avvocato su territorio svizzero e nemmeno vi è indicazione di quali fatti e/o circostanze sostanzierebbero l'ipotesi di reato. Il presente scritto vale quale decisione di non luogo a procedere nei confronti di SILVESTRI Massimo Maria per quanto segnalato con Suo esposto ricevuto il 4 luglio 2006."*;

- la norma di cui art. 187 CPPT prevede che il procedimento da cui si è desistito può essere ripreso dal Procuratore Pubblico quando si scoprono prove nuove;
- nella fattispecie concreta non sussistono per nulla nuovi elementi e neppure essi vengono portati dal denunciante per una riapertura del procedimento.

Per questi motivi,

visti gli

Art. 251 Cifra 1 CP; artt. 184 cpv. 2, 185 e 186 CPPT

decreta

1. Non si fa luogo a procedimento penale per la fattispecie citata in epigrafe.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese di procedura.
3. Contro il presente decreto è data facoltà alla parte civile di inoltrare, **entro 10 (dieci) giorni** dalla notificazione, un'istanza motivata di promozione dell'accusa alla Camera dei ricorsi penali in Lugano (art. 186 cpv. 1 CPPT).
4. Intimazione a:
  - ISSEA SA, World Trade Center, Via Cantonale, 6982 Agno,
  - Silvestri Massimo Maria, Via \_\_\_\_\_, 6900 Lugano;
  - D'Altilia Donato, Viale Faenza 26/8, I-20142 Milano, denunciante

